



COMUNE DI ALTISSIMO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 17 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di Agosto alle ore 19:07 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 5000 del 24/08/2020 in seduta pubblica in sessione straordinaria, in prima convocazione, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Trevisan Omar Loris	Sindaco	Presente
Farinon Lorella	Consigliere	Presente
Ponza Fausta Antonella	Consigliere	Presente
Disconzi Paolo	Consigliere	Presente
Belluzzo Alessandra	Consigliere	Presente
Mecenero Michele	Consigliere	Presente
Santolin Valerio	Consigliere	Presente
Preto Gaetano	Consigliere	Presente
Trevisan Luisella	Consigliere	Presente
Rancan Paolo	Consigliere	Presente
Zanconato Gisella	Consigliere	Presente

N. Presenti 11 N. Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale reggente Ruggeri Elena.

Il/La Sig./ra Trevisan Omar Loris nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020.

Il Sindaco illustra le aliquote previste e l'aumento e/o riduzione in relazione alle tipologie di immobili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

PRESO ATTO CHE con il Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" IMU, adottato in questa seduta del consiglio comunale, all'art. 4 comma 1 è stata prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO CHE i terreni agricoli siti nel territorio del Altissimo sono esenti dall'imposta in quanto rientrano nel disposto di cui all'art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019;

CONSIDERATO CHE il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC;

RICHIAMATO l'art. 1, L. n. 160/2019:

-comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

-comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

-comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

-comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

-comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Note</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze)	0,00 per mille	Comma 740 Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

Abitazione principale “di lusso” accatastata nelle categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze	5,00 per mille Detrazione € 200,00	Comma 748 Comma 749
Abitazioni e pertinenze di iscritti AIRE	5,00 per mille	Comma 754
Fabbricati rurali strumentali D/10 e C/2 e C/6 con annotazione ruralità	0,00 per mille	Comma 750
Fabbricati e costruzioni destinati dall’impresa costruttrice alla vendita	0,00 per mille	Comma 751
Immobili di categoria catastale D, esclusa D10	8,00 per mille	Comma 753 Comma 744 Gettito riservato allo Stato 7,60 per mille Gettito riservato al Comune 0,40 per mille
Unità immobiliare appartenente alle categorie C1 (negozi e botteghe)	5,00 per mille	Comma 754
Unità immobiliare appartenente alle categorie C3 (laboratori per arti e mestieri) e A10 (uffici)	7,60 per mille	Comma 754
Terreni agricoli	Esenti	Art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019 Comma 758
Aree fabbricabili	8,00 per mille	Comma 754
Per tutti gli altri immobili	10,00 per mille	Comma 754

RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO CHE la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO CHE:

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha differito al 31.05.2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

- l'art. 138 del D.L. 19/05/2020 n° 34 c.d. "decreto rilancio" ha abrogato il soprarichiamato comma 779 della Legge di bilancio ed ha conseguentemente allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 fissato al 31/07/2020;

- l'art. 106 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in L.n. 77 del 17/07/2020, ha ulteriormente prorogato al 30/09/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della "nuova" IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti: 11,

Votanti: 11,

Favorevoli: 11,

Contrari: nessuno,

Astenuti: nessuno;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi esposti nelle premesse, le aliquote dell'IMU da applicare nell'anno 2020 come specificato di seguito:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Note</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze)	0,00 per mille	Comma 740 Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Abitazione principale "di lusso" accatastata nelle categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze	5,00 per mille Detrazione € 200,00	Comma 748 Comma 749
Abitazioni e pertinenze di iscritti AIRE	5,00 per mille	Comma 754
Fabbricati rurali strumentali D/10 e C/2 e C/6 con annotazione ruralità	0,00 per mille	Comma 750
Fabbricati e costruzioni destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00 per mille	Comma 751
Immobili di categoria catastale D, esclusa D10	8,00 per mille	Comma 753 Comma 744 Gettito riservato allo Stato 7,60 per mille Gettito riservato al Comune 0,40 per mille

Unità immobiliare appartenente alle categorie C1 (negozi e botteghe)	5,00 per mille	Comma 754
Unità immobiliare appartenente alle categorie C3 (laboratori per arti e mestieri) e A10 (uffici)	7,60 per mille	Comma 754
Terreni agricoli	Esenti	Art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019 Comma 758
Aree fabbricabili	8,00 per mille	Comma 754
Per tutti gli altri immobili	10,00 per mille	Comma 754

- 2) di prendere atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale con le modalità previste dalla normativa, conferendo efficacia alla medesima.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la seguente votazione:

Presenti: 11,
Votanti: 11,
Favorevoli: 11,
Contrari: nessuno,
Astenuiti: nessuno;

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li, 13/08/2020

Il Responsabile del Settore

Manuela Furlato
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li, 13/08/ 2020

La Responsabile Area Contabile
Manuela Furlato
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Trevisan Omar Loris
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Il Segretario Comunale

Elena Ruggeri
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 02/09/2020 al 17/09/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Li, 04/09/2020

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/08/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 13/09/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 04/09/2020

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Copia conforme all'originale.